

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 MAGGIO 1879

disposizione della legge repressiva, e siasi celebrata la cerimonia religiosa delle nozze, niuno mette in dubbio che possa nondimeno procedersi liberamente e validamente a contrarre il matrimonio civile; anzi è desiderio del legislatore sociale che anche in tali casi esso non manchi. Nè diverso è il nostro desiderio, e lo scopo della legge attuale. Importa perciò di schivare qualunque formola, la quale possa generare in proposito il più lontano dubbio; è d'uopo che resti stabilito, consacrato, anche esplicitamente dichiarato a superfluità e ad abbondanza, che malgrado la punizione della omissione del tempestivo adempimento degli atti civili, cioè prima della cerimonia religiosa, e non ostante la già avvenuta cerimonia religiosa, può sempre validamente procedersi agli atti dello stato civile, ed il matrimonio civile produce pienezza di effetti.

Una terza osservazione è di natura più grave. Nei modi rigidi ed assoluti, in cui questa legge oggi vedesi formolata, non rimane forse del tutto esclusa la possibilità di qualche caso, che amo di credere e deve essere straordinario e rarissimo, nel quale possa prodursi una specie di coazione sulla coscienza religiosa di un cittadino: inoltre il legislatore forse si ostina troppo a voler sempre l'applicazione della pena scritta nella legge, anche quando gli stessi individui che debbono esserne colpiti, abbiano spontaneamente curato di rimuovere ogni pericolo di danno sociale, ed abbiano prestato, benchè tardivamente, obbedienza ed ossequio volontario alla legge civile.

Quali sono questi casi? Signori, li abbiamo già uditi accennare nel corso di questa discussione, benchè con la esagerazione degli oppositori, i quali allargano una ipotesi rara e straordinaria, per desumerne la censura di un sistema intero, e per rappresentarli non già come un inconveniente, bisognoso di speciali temperamenti, ma come un generale ed invincibile ostacolo all'approvazione della presente legge. Prescrive con essa il legislatore, che prima della cerimonia religiosa i coniugi si presentino all'ufficiale dello stato civile, e contraggano il matrimonio civile. Essi dopo la promulgazione della presente legge non saranno più liberi di fare altrimenti. Ma vi può essere una pia fanciulla, le cui sincere credenze religiose noi dobbiamo rispettare, e che nessun legislatore al mondo ha diritto di violentare, se non è un vano nome la libertà di coscienza, ma la prima di tutte le civili libertà. Or costei potrebbe dirci: « Io sono pronta, anzi desidero di ottemperare ai precetti della legge civile; ma non mi crederei tranquilla nella mia coscienza,

se dopo il matrimonio civile la mia unione non fosse benedetta nel tempio coi riti religiosi.

« Io ben riconosco che, adempito al precetto civile, la legge non impedirà a me di soddisfare i miei voti; ma compiuti gli atti civili, io non avrò alcun mezzo per sottrarmi all'adempimento dei doveri coniugali, nè per costringere uno sposo, che è forse un libero pensatore, e m'illuse con fallaci promesse, a mantenerle, ed a non privarmi della consolazione della celebrazione dei riti religiosi, necessari alla pace della mia coscienza. »

Supponete in fatti, che il marito, dopo aver dissimulato i suoi sentimenti in fatto di religione, si vergogni di entrare in chiesa, ed ostinatamente ricusi di soddisfare il pio desiderio della sposa; anzi essendo divenuta sua moglie, e quindi avendola *in potestate*, voglia legalmente costringerla alla coabitazione: che ne avverrà?

Non potendosi negare al marito questo diritto d'invocare il braccio della legge e del magistrato per obbligare la moglie alla convivenza; se ne deduce che in questo caso, per quanto raro e straordinario, è appunto la legge civile, in quanto impone assolutamente la precedenza del matrimonio civile, quella che quasi prende per il braccio questa donna, e contro i convincimenti della sua coscienza la costringe colla forza a far ciò che ripugna alla sua fede religiosa.

Perchè non dovrebbe ricercare un rimedio acciò codesto inconveniente non accada? È un inconveniente propriamente inseparabile dal sistema della legge, come pretende l'onorevole Bortolucci? Non può introdursi alcuna speciale disposizione, che lasci intatto il principio della legge?

Or bene: se sono possibili questi casi e pericoli, io sento nella mia coscienza il dovere di non ricusare che per essi la legge autorizzi e renda tuttavia possibile una qualche precauzione.

Non vogliasi credere, o signori, che questi casi rari e straordinari siano creati ed escogitati unicamente dalla nostra fantasia. No, sono casi rari, ma realmente avvenuti, dei quali fanno testimonianza le raccolte di giurisprudenza; anzi non pochi interpreti del diritto francese li hanno contemplati ed apprezzati... Tra essi il MARCADÉ trascorse tanto oltre da opinare che derivasse la nullità del già contratto matrimonio civile dal posteriore rifiuto al promesso adempimento del matrimonio religioso, parendogli che il precedente matrimonio civile fosse viziato da *errore sostanziale sulle qualità della persona*, quasi che la persuasione di congiungersi ad uno sposo credente o privo di fede religiosa riguardasse una di quelle qualità essenziali che determinano l'identità della persona.